



AVVISO PUBBLICO

Comunicazione di avvio d'ufficio delle procedure di rinnovo delle concessioni su area pubblica relative a posteggi inseriti in mercati, fiere e isolati per l'esercizio del commercio, nonché per lo svolgimento di attività artigiane, di somministrazione alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da parte di produttori agricoli in scadenza entro il 31 Dicembre 2020, ai sensi dell'art. 181, comma 4 bis del D.L. n. 34/2020, come convertito dalla Legge 77/2020.

La presente comunicazione, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 241/90, riguarda la procedura di rinnovo delle concessioni pluriennali per il commercio su area pubblica prorogate, per legge, al 31/12/2020, e oggetto di tacito rinnovo per anni dodici (fino al 31/12/2032).

In sintesi, ai sensi della legge n. 205/2017, art. 1, comma 1180; ai sensi del decreto-legge n. 34/2020, art. 181, comma 4-bis; ai sensi della legge regionale n. 62/2018, art. 35; ai sensi della DGR Piemonte n. 1-2555 del 14/12/2020 recante la ratifica delle linee guida nazionali sui rinnovi di cui al DM 25/11/2020, le concessioni di posteggio (ex decennali) per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, la cui scadenza è stata prorogata più volte, da ultimo fino al 31 dicembre 2020, qualora non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012 (quindi se non già riassegnate tramite bando pubblico e aventi scadenza successiva al 31/12/2020), saranno rinnovate d'ufficio senza la necessità che il titolare presenti domanda.

Sono sottoposte a procedura di rinnovo le concessioni di aree pubbliche finalizzate all'esercizio di:

- **commercio su area pubblica su posteggio in riferimento a mercati, fiere e posteggi isolati;**
- **attività artigianali;**
- **somministrazione di alimenti e bevande;**
- **vendita della stampa;**
- **vendita diretta da parte dei produttori agricoli.**

Sono interessate dalla procedura di rinnovo le aziende titolari delle concessioni, sia che esercitino l'attività direttamente, sia che l'abbiano conferita in gestione ad altre aziende.

Il termine di conclusione dei procedimenti di rinnovo delle concessioni, salvo sospensione nei casi previsti dalla legge, **è stabilito in sei mesi decorrenti dalla pubblicazione di questo avviso**. Sono fatte salve le date entro le quali è possibile la regolarizzazione delle posizioni così come previste dalla linee guida e di seguito specificate.

Affinché il comune possa dare seguito al rinnovo, è chiamato a verificare determinate condizioni:

- la sussistenza dei requisiti morali ed, eventualmente, professionali del titolare (proprietario d'azienda) della concessione in scadenza;
- lo status di impresa attiva in relazione all'iscrizione al registro delle imprese quale impresa attiva. **Il rinnovo è escluso se il titolare**, anche qualora abbia concesso in affitto l'azienda, **non fosse iscritto nel registro delle imprese o fosse iscritto ma come impresa inattiva per il commercio su aree pubbliche**. E' comunque fatta salva l'ipotesi che l'inattività sia motivata da gravi e comprovate cause di impedimento all'esercizio. **Le cause di impedimento dovranno essere comunicate al Comune tramite dichiarazione sostitutiva (tramite PEC) entro il 31/12/2020 e s'intendono quelle di cui al punto 4 delle linee guida nazionali (in sintesi):**
 - o malattia certificata;
 - o gravidanza e puerperio certificati;
 - o assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'art. 33 della legge n. 104/92 e dall'art. 42 del d.lgs. n. 151/2001;
 - o successione *mortis causa* in corso di definizione.

In caso di società di persone le suddette cause di impedimento devono riguardare tutti i soci. Il dichiarante si impegna ad effettuare l'iscrizione entro il termine di quindici giorni dalla cessazione della causa di impedimento stessa.

Qualora il titolare abbia precedentemente e integralmente ceduto in gestione a terzi l'azienda intestataria della concessione, può comprovare il possesso del requisito dell'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva mediante presentazione di istanza per la reiscrizione entro il termine di sei mesi dall'avvio del procedimento di rinnovo. **A partire dal 1° luglio 2021 il Comune effettua le necessarie verifiche presso la C.C.I.A.A. e**, in caso di mancata iscrizione quale impresa attiva, **non procede al rinnovo della concessione**. Il mancato rinnovo avrebbe conseguenze negative anche sull'eventuale affittuario che esercita, di fatto, l'attività. E' fatta salva la possibilità dell'acquisto d'azienda da parte del conduttore prima del termine della eventuale decadenza. In questo caso, la verifica sull'iscrizione al registro imprese è spostata sul subentrante.

L'amministrazione comunale si impegna ad effettuare velocemente i controlli presso gli Enti competenti. Nelle more del compimento di tutte le operazioni di controllo, l'esercente potrà continuare a sfruttare la concessione.

All'esercente che non risulti in possesso di uno più requisiti per il rinnovo sarà notificata una comunicazione di soggettiva al fine della migliore partecipazione al procedimento finalizzato alla possibile decadenza della concessione.

In caso di esito positivo delle verifiche, l'Amministrazione comunale rilascerà al titolare, in via telematica, un'annotazione con la specificazione della nuova scadenza della concessione.

La Regione Piemonte con **Delibera di Giunta Regionale n. 1-2555 del 14/12/2020** recante "Decreto legge 34/2020, articolo 181, comma 4bis. Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020. Approvazione delle indicazioni regionali relative alle modalità procedurali per il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su area pubblica in scadenza al 31 dicembre 2020" ha adottato Linee Guida per il rinnovo delle concessioni dei posteggi su area mercatale dettagliando gli aspetti endoprocedimentali legati al processo in oggetto.

L'Amministrazione competente per i procedimenti di rinnovo delle concessioni di cui al presente avviso è il Comune di Racconigi.

Il responsabile del procedimento è il dirigente dell'UMD 2 – Settore attività economiche e produttive, gestione del territorio e dell'ambiente – Area Vigilanza, Commercio e Ambiente dott. Paolo CROCIANI, in qualità di responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive di Racconigi.

Il titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell'art. 2 comma 9-bis della legge 241/90, il Segretario Generale dell'Ente ed i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione sono quelli contemplati dagli artt. 2 e 2-bis della Legge n. 241/1990.

Per ulteriori informazioni e per prendere visione degli atti contattare lo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Racconigi tramite e-mail ai seguenti indirizzi:

- ufficio.commercio@comune.racconigi.cn.it ed indirizzo PEC comune.racconigi@cert.ruperpiemonte.it;

- Tel. 0172/821611.

Il presente avviso viene pubblicato all'albo pretorio, sul sito web comunale e ne verrà data diffusione presso le attività interessate.

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del d.lgs. n. 196/2003, il Comune, quale titolare del trattamento dei dati che verranno forniti in relazione alla procedura di cui al presente avviso, informa che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della conclusione del presente procedimento finalizzato al rinnovo delle concessioni di pluriennali di suolo pubblico.

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato mediante strumenti informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Gli operatori commerciali titolari delle concessioni di cui trattasi, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 241/1990 e s.m.i., qualora lo ritengano opportuno, potranno presentare memorie scritte e/o documenti inerenti al procedimento e fornire gli opportuni chiarimenti, così come accedere agli atti depositati, nei limiti previsti dalla normativa sul diritto di accesso.

Come indicato nelle linee guida ministeriali, l'operatore può continuare a svolgere l'attività fino al rilascio della nuova concessione o alla pronuncia di diniego da parte del Comune, che dovrà avvenire entro e non oltre il 30 giugno 2021.

Il dirigente
CROCIANI dr. Paolo

Allegati:

- **Allegato A alla DGR 14 dicembre 2020 n. 1-2555** *“Decreto legge 34/2020, articolo 181, comma 4bis. Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020. Approvazione delle indicazioni regionali relative alle modalità procedurali per il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su area pubblica in scadenza al 31 dicembre 2020”*

REGIONE PIEMONTE BU50S7 15/12/2020

Deliberazione della Giunta Regionale 14 dicembre 2020, n. 1-2555

Decreto legge 34/2020, articolo 181, comma 4bis. Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020. Approvazione delle indicazioni regionali relative alle modalità procedurali per il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su area pubblica in scadenza al 31 dicembre 2020.

OMISSIS

ALLEGATO A

Indicazioni regionali in merito alle modalità procedurali per il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, in scadenza entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis, del decreto legge n. 34/2020, come convertito dalla legge n. 77/2020, e delle linee guida del Ministero dello Sviluppo Economico, di cui al decreto del 25 novembre 2020

1. Oggetto e ambito di applicazione

1.1 Con la presente deliberazione si definiscono, in attuazione dell'art. 181, comma 4-bis, del decreto legge n. 34/2020, come convertito dalla legge n. 77/2020 e in conformità alle linee guida del Ministero dello Sviluppo Economico adottate con decreto del 25 novembre 2020, le indicazioni relative alle modalità di procedimento per il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di seguito "Modalità di procedimento", garantendo la razionalizzazione del quadro normativo di riferimento, oltre che un andamento omogeneo a livello regionale dei procedimenti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e adeguatezza nel riparto e nell'esercizio delle funzioni amministrative.

1.2 Sono oggetto di rinnovo le concessioni di posteggio per il commercio su area pubblica aventi scadenza il 31 dicembre 2020, relative a:

a) mercati, intesi, secondo quanto previsto dall'art. 3 della D.C.R. n. 626-3799 del 1° marzo 2000 *"Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59)"* come:

a).1 le manifestazioni, anche stagionali, che si svolgono su area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità, destinate all'esercizio dell'attività di commercio per uno, o più giorni, o per tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata e/o specializzata di merci al dettaglio;

a).2 le manifestazioni su area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità, aventi cadenza ultramensile, nelle quali l'offerta può assumere natura integrata o specializzata, istituite a tempo indeterminato con periodicità prefissata, nel caso in cui i comuni abbiano previsto, per l'occupazione delle aree, il regime della concessione pluriennale, anziché l'assegnazione di volta in volta per ogni edizione delle manifestazioni;

b) posteggi singoli, o gruppi di posteggi, da un minimo di due ad un massimo di sei, anche ad utilizzo stagionale, articolati con cadenza varia, quotidiana o su alcuni giorni della settimana o del mese, per l'offerta al consumo anche specializzata, previsti dall'art. 4 della D.C.R. n. 626-3799 del 1° marzo 2000 *"Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica"*;

comprese le aree destinate ai produttori agricoli.

1.3 Secondo quanto previsto dalle linee guida ministeriali, sono inoltre oggetto di rinnovo le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su area pubblica, aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, per lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- b) attività di rivendita di quotidiani e periodici;
- c) attività artigianali.

1.4 Le disposizioni di cui alla presente deliberazione si applicano alle concessioni per le attività indicate al punto 1.3, anche nel caso in cui siano svolte in chioschi fissati permanentemente al suolo, compatibilmente con le disposizioni di utilizzo del territorio per la realizzazione di interventi pubblici o di pubblica utilità nelle aree interessate.

1.5 Sono escluse dal rinnovo le concessioni con scadenza entro il 31 dicembre 2020 relative a posteggi o aree già riassegnati ai sensi dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 5 luglio 2012, con atti ad efficacia differita. In tal caso le concessioni in scadenza il 31 dicembre 2020 non sono oggetto di rinnovo, divenendo efficaci, dal 1° gennaio 2021 i nuovi titoli abilitativi rilasciati in esito alle suddette procedure di riassegnazione per la durata prevista dai rispettivi bandi di gara.

1.6 Qualora, in esito alle procedure di riassegnazione di cui al punto 1.5, non siano state riassegnate tutte le concessioni di posteggio oggetto di selezione, le concessioni non riassegnate sono attribuite secondo le presenti disposizioni: agli operatori che non hanno conseguito la riassegnazione della concessione a causa della mancata presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, oppure per averla presentata tardivamente o con modalità non ammesse, a condizione che i predetti soggetti siano comunque in possesso dei requisiti prescritti.

1.7 Con le presenti disposizioni (punto 4) si uniforma inoltre la durata delle concessioni su area pubblica, già rinnovate dai comuni piemontesi in attuazione dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 5 luglio 2012, che potrebbero, a causa dell'incertezza normativa prodottasi a seguito degli interventi legislativi statali susseguitisi negli anni 2016, 2017 e 2018 a prorogare le concessioni in scadenza, fino, in ultimo, al termine del 31 dicembre 2020, essere state oggetto di trattamento non omogeneo sul territorio regionale.

1.8 Il numero massimo di concessioni di cui uno stesso soggetto può essere titolare deve rispettare il seguente criterio:

- a) se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, è inferiore o uguale a cento, uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di massimo due concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare;
- b) se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, è superiore a cento, uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di massimo tre concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare.

2. Modalità procedurali per il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su area pubblica

2.1 Entro il 31 dicembre 2020 i Comuni che hanno istituito aree mercatali o gruppi di posteggio o posteggi isolati, attribuiti in concessione pluriennale in scadenza al 31 dicembre 2020, provvedono d'ufficio all'avvio del procedimento per il rinnovo delle concessioni e alla verifica dei requisiti previsti

dalla linee guida, dando la massima pubblicità dell'avvio delle procedure agli operatori interessati al rinnovo delle concessioni con ogni mezzo in uso per una diffusa e tempestiva informazione, nel rispetto dei principi della legge n. 241/1990 s.m.i.

2.2 In considerazione dello stato di emergenza sanitaria causato dalla diffusione del virus Covid-19, il termine di conclusione dei procedimenti di rinnovo è differito per un periodo massimo di sei mesi per il rilascio delle concessioni rinnovate, ovvero entro e non oltre il 30 giugno 2021, consentendo agli operatori economici di proseguire l'attività nelle more della conclusione delle procedure amministrative.

2.3 I Comuni effettuano le verifiche del possesso dei requisiti previsti al punto 3. entro il termine sopraindicato e in esito al procedimento di rinnovo le concessione di posteggio avranno una durata di dodici anni e scadenza il 31 dicembre 2032. Qualora all'esito delle verifiche emergano irregolarità, il Comune procede alla revoca della concessione

2.4 Nell'espletamento delle funzioni per l'attuazione della presente deliberazione, i comuni, per esigenze organizzative connesse al buon andamento dell'attività amministrativa, possono avvalersi, secondo il disposto dell'art. 16 comma 1 bis della Legge regionale n. 28/1999, dei Centri di Assistenza Tecnica (CAT) per lo svolgimento di attività tecnico gestionali di supporto.

2.5 Nel caso in cui sia necessario valutare eventuali situazioni già in atto nelle quali un medesimo soggetto giuridico sia titolare o possessore di un numero di concessioni eccedenti il limite consentito, ovvero qualora il Comune abbia previsto con proprio regolamento ulteriori requisiti specifici per il rinnovo delle concessioni, il Comune può prevedere forme di partecipazione al procedimento di rinnovo di cui al punto 2.1, al fine di evitare esclusioni formalistiche e di consentire le più complete ed esaustive acquisizioni istruttorie.

3. Requisiti richiesti per il rinnovo delle concessioni di posteggio

3.1 Il rinnovo delle concessioni in scadenza al 31 dicembre 2020 a favore del soggetto titolare dell'azienda intestataria della concessione, a prescindere dalla forma giuridica prescelta, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, è subordinato alla verifica da parte dei Comuni dei seguenti requisiti:

- ✧ possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, di cui agli artt. 10.bis e 10.ter della legge regionale n. 28/1999 in capo ai soggetti ivi previsti;
- ✧ sussistenza e regolarità del DURC al 30 giugno 2021 o del documento V.A.R.A. (Verifica annuale regolarità aree pubbliche). L'autorizzazione all'esercizio è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo;
- ✧ iscrizione ai registri camerali quale impresa attiva per l'attività di commercio su area pubblica, ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività.

Per gravi e comprovate cause di impedimento devono intendersi le seguenti:

- ⤴ malattia certificata al Comune prima della data di avvio del procedimento di rinnovo e, comunque, prima del 31 dicembre 2020;
- ⤴ gravidanza e puerperio certificati al Comune prima della data di avvio del procedimento di rinnovo e, comunque, prima del 31 dicembre 2020;
- ⤴ assistenza ai figli minori con handicap gravi come previsto dall'art. 33 della legge n. 104/1992 e dall'art. 42 del decreto legislativo n. 151/2001;
- ⤴ successione *mortis causa* in corso di definizione.

3.2 Le suddette cause di impedimento si applicano nel caso in cui l'attività di commercio su aree pubbliche sia esercitata nella forma di impresa individuale oppure in caso di società di persone, qualora le cause di sospensione riguardino tutti i soci.

3.3 In caso di pregressa integrale cessione in gestione a terzi dell'azienda intestataria delle concessioni da parte del titolare, il possesso del requisito dell'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva può essere comprovato mediante presentazione di istanza per la reiscrizione secondo le norme vigenti, entro il termine di sei mesi dalla data di avvio del procedimento di rinnovo e, comunque, entro e non oltre il 30 giugno 2021.

3.4 Dal 1° luglio 2021 i Comuni che annoverino la casistica da ultimo menzionata sono tenuti a svolgere le necessarie verifiche presso la C.C.I.A.A. e l'eventuale esito negativo determinerà l'automatica revoca della concessione ottenuta in carenza del requisito.

4. Durata delle concessioni rilasciate dai Comuni ai sensi dell'Intesa della Conferenza Unificata in data 5 luglio 2012, in attuazione della Direttiva 2006/123/CE (cd Direttiva servizi/Direttiva Bolkestein) relativa alla disciplina dei servizi nel mercato interno

4.1 Le concessioni rinnovate dai Comuni a partire dall'anno 2016, ai sensi dell'Intesa della Conferenza Unificata in data 5 luglio 2012 in attuazione della Direttiva 2006/123/CE, hanno la durata di anni dodici a decorrere dalla data di rilascio.

4.2 Le concessioni già rinnovate ai sensi della predetta Intesa che i Comuni, a causa dell'incertezza normativa prodottasi a seguito degli interventi legislativi statali susseguitisi negli anni 2016, 2017 e 2018 a prorogare le concessioni in scadenza, fino, in ultimo, al termine del 31 dicembre 2020, abbiano sottoposto a condizione sospensiva, posticipandone la decorrenza secondo le varie scansioni temporali previste di volta in volta dalla norma dello Stato vigente al momento del rinnovo, hanno la durata di dodici anni a decorrere dal termine indicato dal Comune.

4.3 Le concessioni già rinnovate dai Comuni per le quali i medesimi, a causa delle predette criticità normative, abbiano previsto la durata decennale ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 114/1998, ad oggi vigente per effetto della legge n. 145/2018, hanno la durata di anni dodici a decorrere dalla data indicata dal Comune.